

TRIBUNALE DI FROSINONE

IL GIUDICE

Nel proc.n. 2901/15 RG

sull'istanza di sospensione ,nei limiti della cognizione consentita dal rito,osserva:

-gli opposenti lamentano,in primis, la violazione dell'art 4 7° co del Codice di Autodisciplina degli intermediari bancari e cioè che la banca avrebbe omesso gli obblighi informativi ivi previsti;

- risulta,invero, che la banca ha comunicato con successive lettere A/R in forma scritta sia il reiterato inadempimento rilevato, sia il successivo recesso dal contratto di mutuo e tanto rileva ai fini contrattuali;

-ogni altra considerazione circa la correttezza della segnalazione alla Centrale dei Rischi rileva in ambito affatto diverso da quello oggetto della valutazione circa l'esecutorietà del titolo;

-i medesimi opposenti deducono,inoltre,l'omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo,come previsto dall'attuale 2°co dell'art 480 cpc;

-al di là della condivisibile osservazione della banca opposta circa la mancanza di un'espressa sanzione di nullità del precetto nella norma recentemente introdotta e della considerazione dei diversi riflessi che l'omissione può determinare nella fase esecutiva(sospensione di tutte le procedure esecutive nei confronti del debitore che abbia attivato la procedura di sovrindebitamento e sanzione di nullità , rilevabile di ufficio per quelle iniziate o proseguite in violazione a tale disposto normativo),in ogni caso l'eventuale nullità del precetto non inciderebbe sulla validità del titolo e non giustifica la richiesta sospensione dell'esecutorietà del medesimo;

PQM

Visto l'art 615 cpc,

-rigetta la domanda di sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;

-conferma l'udienza già fissata nella fase di merito;

-si comunichi

Frosinone,28.01.2016

IL GIUDICE

